

Vas: la Corte UE chiarisce la nozione di “piccole aree”

3 Febbraio 2017

La Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata in merito a un ricorso sollevato dal Tar Veneto e incentrato sulla obbligatorietà o meno di sottoposizione a Vas delle “piccole aree a livello locale” di cui il Codice dell'Ambiente, nel recepire fedelmente la direttiva europea, non ha fornito alcuna ulteriore specificazione. Peraltro anche nelle singole discipline regionali una definizione di maggior dettaglio è stata mai data tanto che spesso la questione interpretativa è finita nelle aule dei tribunali amministrativi.

Nel caso sollevato dal Tar Veneto (con ordinanza del 16 luglio 2015) la questione controversa atteneva alla mancata effettuazione di una Vas su un piano attuativo relativo alla edificazione di un complesso insediativo che avrebbe interessato circa 29 mila metri quadrati.

Nella sentenza C-444/15 del 21 dicembre 2016 la Corte ricorda che la Direttiva 2001/42 dispone che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale strategica è necessaria solo se gli Stati membri individuino la possibilità di effetti significativi sull'ambiente. Spetta dunque alle autorità competenti di ogni singolo Stato membro procedere a un esame preventivo.

Al fine di dare una interpretazione uniforme nel diritto nell'Unione la Corte chiarisce che la formulazione “piccole aree a livello locale” deve soddisfare due condizioni cumulative:

1. intanto il piano o programma deve interessare una “piccola area” da intendersi in termini puramente quantitativi. Ossia l'area interessata deve costituire, proporzionalmente all'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, una estensione minima;
2. deve trattarsi di un piano di competenza di una autorità “locale” ossia non nazionale e non regionale.

Applicando tale principio nello Stato italiano dovranno essere quindi i Comuni a definire se, piccole aree a livello locale, vale a dire zone/ambiti territoriali che abbiano comunque una limitata estensione, possano avere impatti significati sull'ambiente e come tali vadano assoggettati a Vas.

[In Allegato sentenza C-444/15 del 21 dicembre 2016](#)

[27281-CorteUE_444-15.pdf](#)Apri